

La “nuova” residenza fiscale delle persone fisiche e gli impatti sulle famiglie multigiurisdizionali

di **Luigi Belluzzo** e **Ivan Mastrototaro**

L'approfondimento

La disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche ha subito un'importante evoluzione nell'ambito della Riforma fiscale inaugurata con la Legge 9 agosto 2023, n. 111 che ha conferito al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale, “al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni”. Il legislatore, muovendo dalla volontà dichiarata di “internazionalizzare” la definizione domestica di residenza fiscale, con il D.Lgs. n. 209/2023, è intervenuto sull'art. 2, comma 2, del T.U.I.R., riscrivendo le regole per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia.

Sebbene l'idea del legislatore della riforma sia quella di ovviare ai possibili conflitti di residenza fiscale, generati da una sempre più crescente mobilità internazionale delle persone fisiche, si vedrà come le nuove regole di attrazione della residenza fiscale spesso mal si conciliano con il sempre più diffuso fenomeno delle c.d. famiglie multigiurisdizionali, oltre che gli stessi principi convenzionali ed euro unitari alla cui armonizzazione sembrava mirava il legislatore Italiano delegante.

Dal 1° gennaio 2024, i criteri di attrazione della residenza fiscale sono, infatti, ancorati

alla residenza civilistica; alla presenza fisica nel territorio dello Stato nonché al nuovo concetto di domicilio inteso come centro delle sole relazioni personali e familiari.

Contesto storico di riferimento

La Legge delega n. 111/2023 di riforma della fiscalità internazionale ha accordato particolare rilevanza, nell'individuazione dei diversi criteri direttivi che devono guidare la penna del legislatore delegato, alla revisione della normativa sulla residenza fiscale delle persone fisiche, come definita dall'art. 2 del T.U.I.R. In particolare, l'art. 1, comma 3, lett. c), della Legge n. 111/2023 ha incaricato il Governo di riformare la “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, valutando anche la

Luigi Belluzzo - Founding Partner di Belluzzo International Partners, TEP, Docente di Wealth Planning - Dipartimento Finance - SDA Bocconi

Ivan Mastrototaro - Avvocato, TEP, Senior Consultant di Belluzzo International Partners